

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di  
\_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nei locali del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga n. 2, Roma, avanti a me dott. \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell'interesse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono presenti:

- il dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, dirigente penitenziario, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede dell'Amministrazione predetta;

- il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ come risulta dal \_\_\_\_\_, documento che rimane depositato presso l'Amministrazione appaltante (di seguito Impresa);

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti acquisiti, che il \_\_\_\_\_ ha piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente la suindicata Impresa.

Essi comparenti, della cui identità personale sono certa, dopo aver rinunciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e

**premesse**

**che** con provvedimento n. 25353.ID del 11 ottobre 2022, questa Amministrazione ha disposto l'avvio della procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2, del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di complessivi 12 autocarri furgonali con sponda elettroidraulica suddivisi in due lotti funzionali;

**che** in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5 Serie Speciale, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**che** sulla base della gara di appalto svoltasi in forma dematerializzata, su piattaforma messa a disposizione da CONSIP, la Commissione giudicatrice ha proposto in data \_\_\_\_\_ l'affidamento all'impresa \_\_\_\_\_, avendo assegnato all'offerta tecnica un punteggio pari a \_\_\_\_\_ punti e all'offerta economica \_\_\_\_\_ punti su un valore di ribasso percentuale pari al \_\_\_\_\_% sul prezzo a base di gara;

**che** l'impresa ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di \_\_\_\_\_;

*oppure,*

**che** l'impresa ha dichiarato di non volere ricorrere al subappalto;

**che** l'Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare l'appalto all'impresa \_\_\_\_\_, come da decreto di aggiudicazione del \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_, ID avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a € \_\_\_\_\_ esclusa IVA;

**che** l'Amministrazione con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha avviato la procedura per la stipula del contratto richiedendo all'impresa di presentare i documenti necessari;

**che** l'impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**che** l'Amministrazione contraente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di certificazione antimafia ha avanzato apposita richiesta – prot. n. \_\_\_\_\_ per il rilascio dell'“informazione antimafia” per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia di cui all'art. 96 del medesimo decreto e che non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all'articolo 92 del citato decreto, è possibile procedere alla stipula del presente contratto;

*ovvero,*

**che** essendo intervenuto riscontro negativo, come si rileva dall'informazione antimafia liberatoria prot. n. \_\_\_\_\_, dalla competente Prefettura per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, (art. 92, comma 1);

**che** dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:

- Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse - codice fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, PEC prot.dgpr.dap@giustiziacert.it in appresso denominato più brevemente “Amministrazione” ovvero “Stazione appaltante”;
- \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_ – CAP \_\_\_\_\_ – codice fiscale \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_ in appresso denominato più brevemente “Impresa” ovvero “Fornitore”;

Tutto ciò premesso

i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 - Significato delle abbreviazioni**

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

**Codice o Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

**Decreto semplificazioni:** il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120;

**Decreto semplificazioni bis:** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio

2021, n. 108;

**Codice Civile o CC:** il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii;

**D.M. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 – Regolamento recante:** Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione (all'interno del presente atto DEC);

**Linee guida ANAC n. 3:** Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (all'interno del presente atto RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni – approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

### **Articolo 2 - Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile**

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto:

- Patto di integrità;
- Capitolato tecnico;
- Disciplinare di gara (non materialmente allegato);

L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:

- a) dalle clausole del presente documento, dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;
- b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme UNI rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, pur non essendo state ancora rese obbligatorie, siano state già concordate alla data anzidetta;
- c) dalle Specifiche tecniche poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed esauriente conoscenza;
- d) dal Codice dei contratti;
- e) dal Codice civile;
- f) dal DM 49/2018;
- g) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti;
- h) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- i) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- j) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

### **Articolo 3 - Oggetto del Contratto**

Il dott. \_\_\_\_\_ nell'accennata qualità di rappresentate dell'Amministrazione, conferisce al \_\_\_\_\_, che accetta in nome e per conto dell'impresa \_\_\_\_\_ da Lui rappresentata, l'appalto per la fornitura di n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, avente i requisiti tecnici conformi a quelli riportati nel Capitolato tecnico che consta di n. \_\_\_\_\_ pagine e alla documentazione costituente l'offerta tecnica proposta dall'Impresa che consta di \_\_\_\_\_ pagine, documenti che allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante.

### **Articolo 4 - Importo del contratto**

L'importo del contratto, tenuto conto del prezzo di ogni singolo Autocarro pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_), esclusa Iva, ammonta a complessivi € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_) esclusa IVA. Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato

anche nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino al momento della consegna della fornitura e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 27 (Revisione dei prezzi).

### **Articolo 5 - Regime IVA**

Il presente contratto, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Alla fornitura in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del 22%.

### **Articolo 6 - Tempi di approntamento della fornitura per la verifica di conformità**

L'approntamento della fornitura per la verifica di conformità di cui all'art. 102 del Codice avrà luogo in 3 consegne frazionate secondo la calendarizzazione riportata all'art. 9 del Capitolato tecnico. La prima consegna decorrerà dal giorno di avvio dell'esecuzione, così come previsto dall'art. 19 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (d'ora in avanti anche Decreto 49/2018), restando ferma la facoltà, per l'Amministrazione, di disporre l'esecuzione anticipata del contratto.

Di regola l'esecuzione viene disposta successivamente all'avvenuta apposizione del visto di controllo sul contratto da parte degli organi competenti – che rende efficace il contratto.

Per le successive consegne frazionate il termine per l'approntamento al collaudo decorrerà dalla data di favorevole verifica di conformità della consegna precedente.

Il decorso dei termini di cui sopra è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo accordi diversi tesi a ridurre i tempi di sospensione.

Il Fornitore, entro i tempi indicati all'art. 9 del Capitolato tecnico, comunica a questa Stazione appaltante e al RUP all'indirizzo PEC [prot.dgpr.dap@giustiziacert.it](mailto:prot.dgpr.dap@giustiziacert.it) la conclusione delle attività di produzione.

Il luogo dove avverrà la verifica di conformità sarà scelto in accordo tra l'Amministrazione e l'Impresa e comunque sul territorio nazionale.

### **Articolo 7 - Verifica della conformità**

Dalla data di comunicazione, del Fornitore, di ultimazione delle attività di produzione, per ogni consegna frazionata, l'Amministrazione avvia, nel rispetto della normativa vigente, entro 30 giorni le operazioni relative alla verifica della conformità della fornitura mediante propri incaricati, in contraddittorio con un rappresentante del RTI.

Le operazioni di verifica di conformità dovranno essere completate entro il tempo previsto dall'art. 102, comma 3 del Codice.

La verifica di conformità sarà effettuata in contraddittorio con rappresentante/i del Fornitore, secondo le modalità previste nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e sarà finalizzata ad accertare la corretta esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all'articolo 2 e alle indicazioni/precisazioni fornite dal RUP in fase di

controllo preventivo, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e dalle indicazioni emanate dal RUP.

Le attività di verifica si svolgeranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal Capitolato tecnico.

Gli incaricati della verifica di conformità potranno emettere il relativo certificato con esito positivo, con esito negativo ovvero con esito positivo con adeguata riduzione di prezzo o, ancora, dichiarare la rivedibilità della fornitura, a seguito di processo verbale redatto in contraddittorio con l'impresa.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, il verificatore procederà a emettere il certificato di conformità, dalla data del quale decorreranno i termini per la fornitura frazionata successiva e il fornitore sarà tenuto a procedere alla consegna della merce con le modalità e i tempi stabiliti al successivo art. 10 (Consegna dei veicoli).

In caso di esito negativo della verifica di conformità della fornitura, il personale incaricato dichiarerà, con adeguata motivazione, la "non conformità".

In tale ipotesi, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, con il conseguente incameramento della cauzione definitiva e segnalazione all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC); oppure, acquisita la disponibilità da parte del Fornitore alla sostituzione e/o integrazione del/i veicolo/i e/o eliminazione delle imperfezioni, l'Amministrazione potrà disporre un'ulteriore verifica di conformità, i cui costi, tutti, senza alcuna eccezione, saranno a totale carico del Fornitore. In tale ipotesi, le condizioni, le modalità e i termini in base ai quali potrà aver luogo tale ulteriore verifica saranno concordati con l'Amministrazione; in ogni caso trova attuazione l'applicazione della penale per ritardata consegna della fornitura. Nel caso di "non conformità" della consegna frazionata, non verrà applicata alcuna penale, ma i tempi per la sostituzione dell'intera fornitura frazionata oggetto di valutazione sono da considerarsi all'interno di quelli definiti all'art. 7 del Capitolato Tecnico (Avvio dell'esecuzione contrattuale e ultimazione della fornitura); pertanto, i tempi necessari per la soluzione della "non conformità" concorrono al raggiungimento del limite massimo di 360 giorni.

Gli incaricati della verifica potranno dichiarare con idonea motivazione, la "conformità con riduzione di prezzo" e ciò in relazione esclusivamente a quei veicoli che risultino avere imperfezioni e difformità giudicati di lieve entità.

L'Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di accettare sia i veicoli sia l'entità della riduzione di prezzo proposta, in rapporto alle deficienze riscontrate. Le suddette carenze comunque non devono determinare una diminuzione del valore della fornitura tale da alterare le risultanze di gara ovvero comprometterne l'utilizzabilità allo scopo prefissato.

È comunque facoltà del Fornitore, al fine di scongiurare la riduzione del prezzo, richiedere di provvedere all'eliminazione delle difformità riscontrate. In tale ipotesi, il Fornitore dovrà provvedervi, a propria cura e spese, entro tempi concordati con l'Amministrazione, costituendo tale termine aggiuntivo, in ogni caso, ritardo nella consegna. In tal caso, verrà applicata, per ogni giorno, la penale di cui al successivo art. 11 (Penali). Il Fornitore darà quindi formale comunicazione, mediante PEC, ovvero posta elettronica per gli operatori esteri, dell'avvenuta eliminazione di tali difformità.

L'accertamento delle attività di eliminazione delle lievi difformità sarà effettuato dal RUP e/o dal DEC i quali potranno anche avvalersi del supporto degli incaricati della verifica di conformità, nella sede concordata con il Fornitore. È fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione di procedere con

un'adeguata riduzione di prezzo qualora detto accertamento desse esito negativo.

La reintegrazione e/o la sostituzione a seguito della "non conformità" potranno aver luogo una sola volta.

La mancata ripresentazione della fornitura, quando questa è ammessa, entro i termini fissati, comporterà, indipendentemente dall'applicazione della penale, la risoluzione del contratto per inadempimento, l'incameramento della cauzione, nonché la segnalazione all'ANAC. Qualora l'Amministrazione non ritenga di seguire tale procedimento, potrà, a proprio insindacabile giudizio, assegnare un ulteriore termine perentorio, della durata e alle condizioni stabilite insindacabilmente dall'Amministrazione. Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, l'Amministrazione dichiarerà risolto senz'altro il contratto, provvedendo all'incameramento dell'intera cauzione e alla denuncia all'ANAC. In ogni caso restano ferme le cause di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice dei contratti.

Tutti i termini temporali indicati in precedenza, se non diversamente specificato nel presente *Capitolato tecnico*, decorreranno dal giorno successivo a quello in cui il Fornitore avrà ricevuto la notifica da parte dell'Amministrazione da farsi con posta elettronica certificata (con posta elettronica per gli operatori esteri).

I luoghi, i giorni e l'ora, ove si svolgeranno le attività sopra descritte, saranno concordati preventivamente tra RUP e rappresentante dell'impresa fornitrice, previa comunicazione del Fornitore da effettuarsi a mezzo di posta elettronica certificata (con posta elettronica per gli operatori esteri).

In base a quanto previsto dall'art. 102, comma 3 del Codice, il certificato di verifica di conformità rilasciato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione.

In ogni caso restano ferme le cause di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice dei contratti.

#### **Articolo 8 - Dichiarazione sedi di lavorazione**

L'Impresa dichiara che la produzione degli autocarri avverrà presso \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ a partire dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione, a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A.R., con la quale il RUP/DEC dispone l'avvio dell'esecuzione contrattuale.

#### **Articolo 9 - Accertamenti regolarità lavorazioni in fase di esecuzione – cronoprogramma**

L'Amministrazione, durante l'esecuzione della fornitura, potrà, attraverso il RUP o il DEC o eventuale altro personale dell'Amministrazione incaricato, effettuare verifiche sullo stato dei lavori e sulla rispondenza dei veicoli e delle loro parti alle prescrizioni tecniche.

Tali verifiche potranno essere effettuate attraverso visite presso gli stabilimenti indicati dal fornitore ovvero con altri mezzi a discrezione del RUP, inclusa l'acquisizione anche per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria) di documentazione descrittiva e fotografica, attestazioni, dichiarazioni volte a rendere noto lo stato d'avanzamento della produzione.

La parti come sopra costituite, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, concordano nel richiamare, in tema di controlli delle lavorazioni, il principio di leale cooperazione al fine di raggiungere i livelli di qualità della fornitura conformemente alle previsioni e prescrizioni contrattuali.

In tale ottica il Fornitore si impegna a trasmettere il cronoprogramma delle singole fasi di lavorazione.

Il Fornitore potrà richiedere al RUP indicazioni, precisazioni, finanche il suo intervento in stabilimento, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica. Le spese relative all'intervento richiesto presso lo stabilimento saranno anticipate dall'Amministrazione per poi essere decurtate dall'importo contrattuale.

Trova applicazione quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 in materia di controlli delle prestazioni.

Tutto ciò senza pregiudizio di quanto stabilito all'articolo 6.

#### **Articolo 10 - Consegna della fornitura dopo la verifica di conformità**

La consegna degli autocarri verrà effettuata franco di ogni spesa, presso la sede dell'Autorimessa sita in Roma – Rebibbia, Via del Casale di San Basilio, n.168 – Tel.06/45506465, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione a tal uopo inviata dal RUP mediante PEC a seguito dell'avvenuta verifica della conformità, con esito positivo, della relativa frazione della fornitura.

L'inosservanza del termine sopra indicato comporterà l'applicazione delle penali riportate all'articolo 11.

Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato, informandone, contestualmente, il RUP per le verifiche di competenza.

All'esito positivo di tali verifiche il RUP potrà emettere il certificato di pagamento nel rispetto dei termini indicati dal comma 3, dell'art. 113-bis del Codice.

#### **Articolo 11 - Penali**

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, sia nel presente atto che negli allegati facenti parte integrante dello stesso, l'Impresa sarà assoggettata, in via generale, al pagamento di una penale in misura giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale. L'importo complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, così come previsto al comma 4 dell'art. 113-bis del Codice.

Nessuna penale sarà applicata qualora l'approntamento al collaudo sia completato nei primi quattro giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale. Viceversa, l'approntamento venga ultimato oltre il predetto termine di tolleranza (4 gg.), la penale sarà computata sull'intero quantitativo di merce non consegnata alla scadenza indicata all'art. 6. Tale beneficio non si estende alle reintroduzioni e alle sostituzioni.

L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo netto contrattuale la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Dopo 60 giorni di ritardo, l'Amministrazione avrà la facoltà, indipendentemente dall'applicazione delle penali, di dichiarare il Fornitore decaduto dal diritto di proseguire l'esecuzione della fornitura, nonché di incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento di segnalare il fatto all'ANAC, nonché di far eseguire, a conto e rischio del Fornitore stesso, anche mediante affidamento diretto, la provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti, a qualsiasi titolo, rispetto al "Pacchetto di garanzia e assistenza" di cui all'articolo 5 del Capitolato tecnico sarà applicata una penale come di seguito indicato:

- per ogni ora di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per il Soccorso Stradale il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 5,00 €/h (cinque/00 euro all'ora), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione programmata relativi a:

- a. ritardo della presa in carico concordata;
- b. ritardo sui tempi di diagnosi (qualora necessaria);
- c. ritardo rispetto ai tempi di esecuzione preventivati;

il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della parte della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione su chiamata relativi a:
  - a. prenotazione dell'intervento oltre 30 gg. dalla chiamata;
  - b. ritardo della presa in carico concordata;
  - c. ritardo sui tempi di diagnosi;
  - d. ritardo rispetto ai tempi di esecuzione preventivati;



il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della parte della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

- per la mancata consegna del "documento di uscita" e/o della documentazione attestante l'Etichettatura degli pneumatici (in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali) nonché la classe di efficienza energetica dello pneumatico in sostituzione rispetto alle modalità stabilite per gli interventi di manutenzione programmata di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a € 1.000,00 (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### **Articolo 12 - Esclusioni penalità**

Le penalità previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da fatto dell'Amministrazione e/o da causa di forza maggiore. Si considerano cause di forza maggiore quelle derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali l'Appaltatore non abbia ommesso le cautele atte a evitarli.

### **Articolo 13 - Nomina referente**

In attuazione di quanto stabilito all'articolo 6 del Capitolato tecnico, il Fornitore nomina quale referente dell'Impresa sul territorio nazionale il Sig. \_\_\_\_\_;

### **Articolo 14 – Pacchetto Garanzia e Assistenza**

Il fornitore si impegna a garantire sull'intera fornitura il "pacchetto di garanzia e assistenza" come dettagliato all'art. 5 del Capitolato tecnico per un periodo di mesi \_\_\_\_\_ così come dichiarato dal fornitore stesso nell'offerta presentata in sede di gara.

### **Articolo 15 – Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento.**

Tutti i materiali e i componenti degli autocarri oggetto della fornitura devono essere di prima qualità e non recare imperfezioni, vizi, difetti, difformità di qualunque genere e devono presentare caratteristiche di durabilità nel tempo. Essi devono rispettare tutte le prescrizioni di leggi e di regolamento in materia di qualità, di provenienza e di prestazione.

Pertanto, devono essere in tutte le loro componenti provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c.

La garanzia deve essere applicata agli automezzi e agli allestimenti per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data di consegna prevista dal precedente art. 10.

Il fornitore assicura per tutta la durata del periodo di garanzia offerta la presenza di almeno un centro di assistenza (proprio, autorizzato o convenzionato) in ambito regionale.

Durante tale periodo di garanzia:

- a) il Fornitore assicura gratuitamente mediante propri tecnici specializzati e/o rete dei centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) e/o mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico per il corretto funzionamento dei mezzi forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali/pezzi di ricambio che si rendessero necessari per rendere riutilizzabili e in perfette condizioni d'uso i mezzi stessi; quanto premesso sempre che il mancato funzionamento sia ascrivibile a difetti d'origine o conseguenti al montaggio, all'installazione e all'allestimento, e non sia riconducibile a cattivo o errato uso e/o manutenzione ovvero se non si renda necessaria l'opportuna sostituzione dell'intero Prodotto;
- b) l'Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita dell'automezzo (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dello stesso purché dipendente da vizi, difetti e difformità dei materiali o del processo di costruzione, ciò indipendentemente dall'avvenuta verifica di conformità da parte dell'Amministrazione;
- c) il Fornitore non può sottrarsi dalla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento è dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non da un vizio o difetto di produzione). D'altro canto, l'Amministrazione s'impegna a fornire la necessaria e sufficiente disponibilità di mezzi, luoghi e personale specializzato per affrontare la problematica emersa;
- d) il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento e la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'Amministrazione a tal uopo all'indirizzo PEC indicato dal Fornitore, per iscritto e nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro il periodo di 24 mesi di garanzia, tenuto conto che trova applicazione il combinato disposto di cui ai commi 3 e 5 dell'art.102 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il Fornitore s'impegna ad assicurare la reperibilità di pezzi di ricambio del veicolo e dell'allestimento per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di consegna.

Il recupero di eventuali spese per il mancato adempimento da parte del Fornitore delle suindicate prescrizioni potrà avvenire o attraverso la riduzione o completa estinzione di eventuali crediti vantati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione oppure tramite l'incameramento della cauzione rilasciata a garanzia della rata di saldo di cui all'art. 16.

### **Articolo 16 - Anticipazione e pagamenti**

Così come disposto dall'art. 35, comma 18 del Codice, l'Amministrazione si impegna a corrispondere all'appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo, qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si impegna a comunicare al DEC e/o al RUP l'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere ai medesimi, anche singolarmente, di poter verificare sul posto – senza escludere anche altre modalità di verifica, a loro insindacabile scelta – il concreto inizio della prestazione, di cui, i predetti Funzionari, sono tenuti a rilasciarne attestazione.

L'erogazione dell'anticipo è quindi subordinata all'attestazione da parte del DEC/RUP circa l'effettivo inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa e della fattura elettronica.

In via generale il pagamento della fornitura è effettuato direttamente dall'Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento per ogni singola consegna frazionata.

In ragione di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 102, comma 3 e 103, comma 6 del Codice dei contratti, con l'emissione del certificato di verifica della conformità, avente carattere provvisorio e da emanarsi solo dopo che l'Amministrazione avrà approvato il verbale finale, l'Amministrazione contraente procede al pagamento delle fatture relative alle consegne frazionate operando una trattenuta come rata di saldo del 10% sul pagamento relativo all'ultima consegna, che verrà corrisposta dietro presentazione di apposita fideiussione a garanzia della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 6 del Codice. Qualora il Fornitore presenti, unitamente alla fattura elettronica, la citata fideiussione, l'Amministrazione provvederà ad emettere un unico mandato informatico di pagamento.

Resta inteso che il termine per il pagamento della rata di saldo da parte dell'Amministrazione decorrerà dalla data di presentazione della citata fideiussione e che, nel periodo in cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l'esercizio finanziario, non sarà possibile procedere a nessun pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria per provvedervi. In quest'ultimo caso, il termine per l'effettuazione del pagamento del corrispettivo da parte dell'Amministrazione è aumentato fino a 60 giorni.

Il pagamento delle fatture avverrà, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui alla Legge 190/2014 e ss.mm.ii., sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 25.

L'impresa esenta l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall'incarico, anche se ciò avvenga "ope legis" o per fatto previsto nell'atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima impresa non ne abbia dato tempestivamente notizia all'Amministrazione appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l'emissione del titolo di spesa (mandato informatico) in ragione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/2011.

### **Articolo 17 - Sospensione pagamenti**

Per garantirsi in modo efficace, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento al fornitore che sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia messo in regola con i suoi obblighi contrattuali.

### **Articolo 18 - Notifiche al Fornitore**

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal Responsabile unico del procedimento ovvero dall'Amministrazione secondo le rispettive competenze.

L'impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

## **Articolo 19 - Osservanza di leggi e norme**

La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati sopra menzionati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato nei suddetti documenti, l'appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dal Fornitore:

- codice civile;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (codice contratti pubblici);
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 21 luglio 2021, n. 108;
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- legge 13 agosto 2010, n. 136;
- certificazioni UNI ISO;
- certificazioni CE;
- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore.

## **Articolo 20 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - DURC**

L'impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agirà secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 5 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, il RUP provvederà in base all'articolo 30, comma 6 del Codice.

## **Articolo 21 - Interferenze illecite – patti di integrità**

INTERFERENZE ILLECITE – Il Fornitore si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.

L'impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati il Fornitore darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale)

e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale del personale e delle risorse).

**PATTI DI INTEGRITA'** – L'Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati che qualora fossero accertati dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

L'impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

### **Articolo 22 - Sicurezza e salute nel posto di lavoro**

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.

### **Articolo 23 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto**

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, l'Impresa ha costituito una garanzia complessiva pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_) mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ – sottoscritta da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, avente i poteri per emettere la polizza sopra specificata così come certificato dal dott. \_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.

La cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione contraente opererà per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del

fornitore (anche in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21), l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

#### **Articolo 24 - Garanzia a fine esecuzione**

A garanzia della definitività del certificato di verifica di conformità emesso dagli incaricati della verifica di conformità di cui all'art. 102 del Codice, l'Impresa è tenuta a costituire, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice, una cauzione ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo individuata nell'ammontare del 10% del valore del pagamento della fattura relativa all'ultima consegna frazionata.

Decorsi due anni, diventata definitiva la verifica di conformità, la predetta cauzione sarà svincolata.

#### **Articolo 25 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente**

Il corrispettivo della fornitura sarà accreditato sul conto corrente intestato all'Impresa presso la banca \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ - IBAN \_\_\_\_\_.

La persona delegata ad operare sul predetto conto è: il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale: \_\_\_\_\_;

Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva (articolo 6 del Regolamento generale) e verifica prevista dall'articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).

L'impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010.

L'impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

#### **Articolo 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 136/2010, l'Impresa si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010.

L'impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con sub-contrattanti, a pena nullità, un'apposita clausola concernente l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori o sub-contrattanti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l'Amministrazione e l'Ufficio territoriale del governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

### **Articolo 27 - Revisione dei prezzi**

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, come modificato dalla L. 28 marzo 2022 n. 25, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, si verifichi una variazione nel valore dei fattori produttivi che determini un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità con adeguamento compensativo dell'importo della fornitura ancora da eseguire.

A tal fine l'appaltatore inoltra all'amministrazione apposita istanza di aggiornamento del corrispettivo contrattuale. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato.

L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Fino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

E' possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Codice.

E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Codice.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

### **Articolo 28 - Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 206 del

codice, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

### **Articolo 29 - Obblighi di riservatezza e segretezza**

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Amministrazione, parimenti, assume l'obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'Impresa sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

L'Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

### **Articolo 30 - Efficacia del contratto**

Il presente contratto, vincolante per l'Impresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'efficacia del presente contratto è subordinata alle verifiche dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Articolo 31 - Risoluzione**

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 11, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti



contratti collettivi di lavoro;

- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- il verificarsi di una delle condizioni previste come causa di esclusione dell'art. 80 del Codice;
- perdita, in capo all'appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;
- venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel patto d'integrità;
- in caso di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- inadempienza da parte dell'appaltatore alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nelle vigenti disposizioni di legge.

Per la procedura di risoluzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del Codice

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

### **Articolo 32 - Recesso**

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti, di recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso di 30 giorni mediante pec o altro mezzo equivalente. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento l'importo contrattuale di cui al precedente articolo 4. Per fornitura già eseguita deve intendersi solo quella già approntata per la verifica di conformità di cui all'art. 7.

### **Articolo 33 - Cessione del contratto – cessione dei crediti**

E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell'art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall'applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall'applicazione dell'art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.

602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di "verifiche Equitalia";

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto dalle Imprese costituenti l'Impresa stessa.

In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

#### **Articolo 34 - Prevenzione della corruzione**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Fornitore dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

#### **Articolo 35 - Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio**

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dell'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.

#### **Articolo 36 - Norma di chiusura**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia al Capitolato tecnico, a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. \_\_\_\_\_ pagine e n. \_\_\_\_ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.

Il rappresentante dell'Amministrazione \_\_\_\_\_

L'Impresa \_\_\_\_\_

L'ufficiale rogante \_\_\_\_\_

#### **Approvazione espressa di clausole**

L'Impresa dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell'art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:

- art. 11, con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto in caso di raggiungimento del massimo delle penali;
- art. 16, con particolare riferimento all'impossibilità di dare corso al pagamento nel periodo di chiusura dell'esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;
- art. 17, con riferimento alla facoltà, per l'Amministrazione, di sospendere il pagamento in caso di inadempienza, anche parziale, dell'Impresa rispetto agli obblighi contrattuali;
- art. 30, che subordina l'efficacia del contratto alla regolarità delle verifiche sui requisiti di ordine generale dell'Impresa;
- art. 31, con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto.

*L'Impresa* \_\_\_\_\_